

R.G. n.16/2015  
Crou. 2447/16  
rep. 163/16



## Tribunale di Treviso

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Antonello Fabbro	Presidente
dott.ssa Elena Rossi	Giudice relatore
dott. Gianluigi Zulian	Giudice

a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 13 maggio 2016;  
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;  
visto l'art.180 L.Fall,  
ha pronunciato il seguente

### DECRETO DI OMOLOGAZIONE DLCONCORDATO PREVENTIVO

Premesso che:

con il ricorso iscritto al numero di ruolo 16/15 la società [redacted] Green s.a.s. di [redacted] & C., (c.f. e p. iva [redacted]), con sede a [redacted] (TV), località [redacted], viale della Repubblica [redacted], in persona del socio accomandatario e legale rappresentante sig. [redacted], ha depositato domanda di ammissione al concordato preventivo contenente la proposta, il piano e la documentazione ex art. 161 LF, chiedendo di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, secondo una proposta che prevede 1) la prosecuzione dell'attività d'impresa; 2) la liquidazione dei beni della società non funzionali all'attività d'impresa e che sono costituiti da immobili non strumentali; 3) la degradazione in chirografo di parte del passivo privilegiato assistito da privilegio ipotecario e da privilegio generale mobiliare ex art. 160,

comma 2, L.F.; 4) il classamento dei creditori; 5) la destinazione, per il soddisfacimento dei creditori concorsuali dei proventi generati dalla dismissione dell'attività non funzionale all'esercizio dell'impresa;

in data 9 dicembre 2015 il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo, ha nominato Giudice delegato la dott.ssa Elena Rossi, Commissario giudiziale il dott. Nicolò Ciani Bassetti e ha fissato l'adunanza dei creditori per il 24 febbraio 2016;

successivamente all'adunanza dei creditori la proposta concordataria è stata definitivamente approvata dal ceto creditorio, conseguendo le maggioranze stabilite dall'art. 177 L.Fall.;

tutto ciò premesso,

visto il decreto del 22 marzo 2016 con il quale è stata fissata l'udienza del 13 maggio 2016 per la comparizione del debitore, del Commissario giudiziale e dei creditori dissenzienti, ai quali il predetto decreto è stato regolarmente notificato a cura di parte ricorrente;

- visto il motivato parere ex art. 180 L.Fall., espresso dal Commissario giudiziale, favorevole all'omologazione del concordato;

rilevato che:

- la procedura ha avuto regolare svolgimento;
- la proposta di concordato ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto e delle classi dei creditori;
- non vi sono ragioni ostative all'approvazione del concordato o ragioni giuridiche o di fatto che rendano la proposta obiettivamente inattuabile;
- non sono state proposte, nel presente giudizio di omologazione, opposizioni da parte dei creditori;

ritenuto che:



quanto alla fase successiva all'omologazione del concordato a norma dell'art. 182 L.F. spetti al Tribunale la nomina del Liquidatore giudiziale e la determinazione delle modalità della liquidazione;

ritenuto, infatti, che in ipotesi di piano concordatario misto, fondato cioè sulla prosecuzione dell'attività d'impresa ma con la contemporanea previsione di una vendita a terzi di alcuni beni non più funzionali a tale esercizio, secondo l'opzione espressamente consentita dall'art. 186 bis L.F., sia necessaria la nomina di un liquidatore che avrà il compito, definito e circoscritto, di procedere alla vendita dei beni il cui controvalore è stato messo a disposizione dei creditori, senza assumere in alcun modo anche l'onere della gestione dell'impresa, rimessa in ogni suo profilo ai soggetti titolari secondo le regole comuni;

ritenuto di dovere assentire la designazione operata dalla società ricorrente nella persona del dott. Marco Gobbo, in possesso dei requisiti ex art.28 L.F., come dichiarato dalla ricorrente, con il quale è già stato convenuto il compenso pari a euro 8.000,00;

precisato che la liquidazione giudiziale dovrà esclusivamente riguardare i soli beni non funzionali all'esercizio dell'impresa, specificamente indicati nel piano concordatario, mentre sarà rimessa alla stessa società ricorrente la riscossione dei crediti attinenti alla prosecuzione dell'attività aziendale; letti gli artt. 180, 182 e 186 bis L.Fall.;

P.Q.M.

**omologa il concordato preventivo proposto dalla società [REDACTED] Green s.a.s. di [REDACTED] & C., (c.f. e p. iva [REDACTED]), con sede a [REDACTED] (TV), località [REDACTED] viale della [REDACTED] n. [REDACTED],**

**CONFERMA**

il Giudice delegato nominato, dott.ssa Elena Rossi, e il Commissario giudiziale nominato, dott. Nicolò Ciani Bassetti;



## NOMINA

componenti del Comitato dei creditori, cui si applicheranno in quanto compatibili le disposizioni di cui agli artt. 40, 41 e 182, terzo comma, L.F.:

- Banca Sella Spa
- Europrint Srl,
- Stefania Cosma,


## NOMINA

Liquidatore giudiziale il dott. Marco Gobbo, commercialista a Conegliano;


## DISPONE

tenuto conto delle modalità previste dal piano e della necessità di assicurare un corretto e rapido svolgimento dell'attività di soddisfazione dei creditori, che il legale rappresentante della società [REDACTED] s.a.s., il Liquidatore e il Commissario giudiziale si attengano alle seguenti disposizioni:

- il legale rappresentante della società [REDACTED] s.a.s. ogni tre mesi comunicherà al Commissario giudiziale e al Comitato dei creditori una relazione che esponga l'andamento economico e finanziario del periodo, accompagnata da una relazione dei progetti in portafoglio e del loro stato di avanzamento, con una proiezione dell'andamento atteso nel semestre successivo. Nella relazione dovrà essere indicato e giustificato ogni significativo scostamento tra gli effettivi risultati di periodo e quelli prefigurati nel piano concordatario; il Commissario giudiziale ne verificherà la corrispondenza alle previsioni e tempistiche previste nel piano riferendone al Comitato dei creditori;
- il legale rappresentante della società [REDACTED] s.a.s. depositerà le somme ricavate dall'incasso dei crediti e i flussi della continuità sul conto corrente bancario già intestato alla procedura;
- il Liquidatore provvederà entro 50 giorni dalla pubblicazione del decreto 1) a trasmettere al Commissario giudiziale e al Comitato dei



creditori un piano delle attività di liquidazione con indicazione delle relative modalità e dei tempi previsti per ciascuna di esse; 2) a individuare le modalità della liquidazione conformemente a quanto specificamente previsto nella proposta concordataria e, in difetto di previsione o in caso di superamento della stessa, nel rispetto dei principi di cui agli artt.105-108 ter L.F. tra i quali la regola della vendita mediante procedura competitiva, previa acquisizione in ogni caso del parere del Commissario giudiziale e dell'autorizzazione del Comitato dei creditori e invio di informativa, almeno di dieci giorni prima del compimento dell'atto, al Giudice delegato; 3) per le transazioni e ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, a munirsi dell'autorizzazione del Comitato dei creditori e del parere favorevole del Commissario giudiziale, dando al contempo informazione al Giudice delegato; 4) a richiedere il parere del Commissario e l'autorizzazione del Comitato dei creditori per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio, salvo i casi di urgenza, e per la nomina di tecnici o coadiutori; 5) entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione; 6) a informare il Commissario giudiziale, il Comitato dei creditori e il Giudice delegato in ordine all'andamento della liquidazione mediante il deposito di relazioni al 30 giugno ed al 30 dicembre di ciascun anno, che saranno depositate entro il mese successivo alla scadenza, (tali relazioni pubblicate nell'area riservata ai creditori del Tribunale di Treviso) e fornendo in ogni caso, tempestivamente, le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dal Commissario giudiziale o dal Comitato dei creditori o dal Giudice delegato; 7) al deposito nel conto corrente già intestato alla procedura



delle somme ricavate dalla liquidazione, con prelievo vincolato al visto preventivo del Commissario; 8) a registrare ogni operazione contabile in un apposito registro contabile previamente vidimato dal Giudice delegato; 9) a ripartire tra i creditori le somme via via realizzate, unitamente a quelle messe a disposizione dalla società ricorrente in quanto provenienti da attività diverse dalla liquidazione dei beni, non appena possibile sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti e visti dal Giudice delegato, previo parere del Comitato dei creditori e del Commissario giudiziale; 10) al deposito del rendiconto con modalità analoghe a quelle di cui all'art.116 L.F.;

- il Commissario Giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione e terrà informato il Comitato dei creditori e il Giudice delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione; in caso di rilevanti inadempimenti, informerà i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa loro riservata ai sensi dell'art.186 L.F.

Il Giudice delegato adotterà ogni ulteriore provvedimento integrativo rispetto alle prescrizioni che precedono.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al Procuratore della Repubblica in sede, alla Società ricorrente, al Commissario giudiziale (che provvederà a darne notizia ai creditori) e al Liquidatore giudiziale e per la pubblicazione a norma dell'art.17 L. F.

Treviso, così deciso nella Camera di consiglio del 13 maggio 2016

Il Presidente

Il Giudice relatore

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

TREVISO 30.05.2016  
 IL CANCELLIERE  
 Pierina DALTA